



COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI

Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO

PER LA FRUIZIONE DI AREE DI SGAMBAMENTO PER CANI

Approvato con Consiglio comunale nr. 30 del 22.09.2025

Sommario

Art. 1 - Oggetto, finalità e principi generali	2
Art. 2 - Definizioni	2
Art. 3 - Ambito di applicazione	2
Art. 4 - Individuazione delle aree di sgambamento per cani.....	2
Art. 5 - Oneri e obblighi del Comune.....	2
Art. 6 - Oneri e obblighi dei fruitori	3
Art. 7 - Divieti.....	3
Art. 8 - Attività di vigilanza e sanzioni.....	4
Art. 9 - Entrata in vigore	4

Art. 1 - Oggetto, finalità e principi generali

1. Il presente regolamento detta norme finalizzate a garantire la fruizione, a titolo gratuito, delle aree di sgambamento per cani del Comune di Riva presso Chieri, in condizioni di sicurezza per persone, animali e cose.
2. Le aree di sgambamento per cani sono costituite al fine di migliorare il benessere di tali animali attraverso la libera attività motoria in spazi riservati e opportunamente protetti rispetto alla restante utenza delle aree a verde pubblico.
3. Il proprietario/detentore del cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente sia penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso all'interno delle Aree di sgambamento.

Art. 2 - Definizioni

1. Area di sgambamento per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "area di sgambamento per cani", ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la vigilanza costante ed attiva dei loro accompagnatori e nel rispetto delle regole previste nel presente regolamento.
2. Accompagnatore: il proprietario o il detentore del cane, ovvero la persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia il cane nell'area di sgambamento. L'accompagnatore garantisce il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento ed è responsabile del comportamento e del benessere dell'animale all'interno delle aree di sgambamento.

Art. 3 - Ambito di applicazione

1. Le norme del presente regolamento si applicano alle aree di sgambamento per cani del Comune di Riva presso Chieri e ai fruitori delle medesime.

Art. 4 - Individuazione delle aree di sgambamento per cani

1. Le aree di sgambamento per cani disciplinate dal presente regolamento, di proprietà comunale o comunque in uso a qualsiasi titolo all'amministrazione, vengono individuate con provvedimento della Giunta comunale e debitamente delimitate, attrezzate e segnalate mediante affissione di apposita cartellonistica.
2. Le aree di sgambamento sono aperte tutti i giorni negli orari stabiliti dalla Giunta comunale e resi noti nell'apposita cartellonistica esposta all'entrata dell'area.
3. La Giunta comunale può decidere l'apertura delle aree al di fuori degli orari previsti per manifestazioni ed iniziative legate agli animali o la chiusura delle stesse qualora dovessero insorgere problematiche inerenti al comportamento dei fruitori o di ordine igienico-sanitario nonché per motivi di pubblico interesse.
4. All'ingresso dell'area è affissa apposita cartellonistica con la dicitura "area sgambamento per cani", riportante:
 - gli orari di apertura;
 - il numero massimo di animali che possono accedere contemporaneamente all'area;
 - le principali norme comportamentali da tenere all'interno della stessa;
 - l'indicazione che chiunque accede all'Area deve conoscere e applicare le norme contenute nel presente Regolamento e risponde civilmente e penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dal cane condotto nell'Area.

Art. 5 - Oneri e obblighi del Comune

1. Al comune compete la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree. In particolare il comune provvede periodicamente allo svuotamento dei cestini, alla pulizia e allo sfalcio dell'erba delle aree di sgambamento, nonché, ove necessario, alla loro disinfezione e disinfestazione.
2. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di avvalersi di organismi del terzo settore o cittadini singoli, ai sensi della legge regionale n. 5 del 14/03/2024, per la gestione e manutenzione delle aree di sgambamento per cani o per organizzare iniziative di pubblico interesse. Per tali iniziative l'utilizzo dell'area verrà autorizzato di volta in volta dalla Giunta comunale.

Art. 6 - Oneri e obblighi dei fruitori

1. Per motivi di sicurezza, l'accesso alle aree di sgambamento è riservato esclusivamente ai cani e ai loro accompagnatori. Gli accompagnatori devono avere un'età superiore ad anni 14 e i cani non possono essere lasciati da soli nell'area. Ciascun accompagnatore potrà portare all'interno dell'area di sgambamento un massimo di due cani per volta.
2. I fruitori dell'area di sgambamento devono assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, sia in ingresso sia in uscita.
3. L'accesso contemporaneo all'area di sgambamento è consentito ad un numero massimo di cani specificato nella cartellonistica esposta all'entrata dell'area e dipendente dalla dimensione della stessa. Qualora nell'area sia presente il numero massimo consentito di cani e all'esterno vi siano altri utenti in attesa, la permanenza dei cani all'interno dell'area non può superare i 30 minuti.
4. L'accompagnatore può accedere con il cane all'interno dell'area di sgambamento purché ciò avvenga sotto il suo costante controllo, soltanto qualora sia in grado di avere la piena e continua padronanza sull'animale. Per evitare eventuali conflitti non gestibili in sicurezza, ciascun accompagnatore dovrà valutare l'opportunità di accedere e permanere nell'area con il cane, valutando il comportamento degli altri animali presenti.
5. Gli accompagnatori devono comunque essere muniti di guinzaglio e museruola e trattenere gli animali sotto la propria responsabilità ogni qualvolta ciò risulti necessario od opportuno a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) presenti nell'area.
6. Eventuali casi di morsicatura a persone o tra animali devono essere prontamente segnalati alle competenti Autorità sanitarie per gli adempimenti conseguenti.
7. L'igiene delle aree di sgambamento è affidata prioritariamente all'educazione degli accompagnatori. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro di tali aree, è fatto obbligo agli accompagnatori dei cani di:
 - essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni solide;
 - raccogliere immediatamente le eventuali deiezioni solide del cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area;
 - impedire al cane di scavare buche;
 - lasciare a terra qualsiasi tipo di rifiuto.
8. I fruitori dell'area sono tenuti a dare immediata comunicazione alla Polizia locale della presenza sull'area stessa di eventuali manomissioni, guasti e/o pericoli.

Art. 7 - Divieti

1. L'accesso alle aree di sgambamento è vietato a:
 - cani non identificati all'anagrafe canina;
 - cani che non abbiano seguito le vaccinazioni prescritte dalla vigente normativa;
 - cani affetti da patologie contagiose;
 - cani femmina in periodo riproduttivo (calore);
 - cani particolarmente eccitabili, che molestino ripetutamente altri cani;
 - cani che abbiano precedentemente aggredito ovvero morsicato persone o animali o che comunque si siano dimostrati aggressivi o pericolosi;
 - cani che siano stati inseriti nell'elenco di cui all'art. 3 dell'Ordinanza Ministeriale 03.03.2009.
2. Per salvaguardare la finalità delle aree di sgambamento e permetterne la fruizione da parte di tutti, nelle predette aree è vietato svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa, da guardia ecc.). Tale divieto potrà essere temporaneamente sospeso dalla Giunta comunale per consentire la concessione in uso dell'area di sgambamento ad Associazioni (es. Associazioni cinofile) per attività didattico/educative riguardanti comunque la cultura del benessere animale, la promozione di attività terapeutiche tipo pet therapy o di attività di integrazione uomo-animale, tipo agility dog.
3. All'interno delle aree di sgambamento è altresì vietato:
 - somministrare cibo ai cani, al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi;
 - introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo;

- usare oggetti finalizzati a far giocare i cani (es.: palle da riporto, frisbee e simili) che possano creare fonte di eccitazione per i cani al punto di farli azzuffare;
- tenere comportamenti che possano disturbare la quiete pubblica;
- introdurre mezzi motorizzati, biciclette o qualsiasi tipo di veicolo di cui all'art. 47 Codice della Strada.

Art. 8 - Attività di vigilanza e sanzioni

1. La funzione di vigilanza circa il corretto utilizzo delle aree di sgambamento per cani è svolta dal corpo di Polizia locale e dalle altre forze dell'ordine operanti sul territorio.
2. Le violazioni alle disposizioni dettate dal presente regolamento, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o sia sanzionato da altre norme legislative o regolamentari, sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del T.U.E.L. d.lgs. n. 267/2000 (violazione di Regolamenti comunali e ordinanze sindacali e dirigenziali) e del Capo I della legge n. 689/1981.
3. Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali.
4. In caso di violazioni accertate con atto definitivo alle norme del presente regolamento, l'accompagnatore potrà essere diffidato ad accedere con il cane alle aree di sgambamento. In casi di immediato pericolo le autorità preposte al controllo potranno diffidare l'accompagnatore ad allontanare immediatamente il cane dall'area di sgambamento con l'obbligo di non riportare lo stesso animale in tali aree fino a decisione definitiva.

Art. 9 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo all'esecutività della delibera di approvazione.
2. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, troveranno applicazione le vigenti norme nazionali e regionali in materia.